



*Al Ministro  
dello Sviluppo Economico*

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 11, relativo agli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

**VISTO** il decreto interministeriale in data 26 gennaio 2000 e ss.mm.ii, concernente l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ed in particolare:

- l'articolo 10, comma 2, che dispone che le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico possono essere:

- a) a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale;
- b) a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale;

- l'articolo 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

**VISTO** il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 (di seguito: il decreto 8 marzo 2006), relativo alle nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo); ed in particolare

- l'articolo 2, comma 1, che prevede la predisposizione da parte del Comitato di Esperti di Ricerca per il Sistema Elettrico (CERSE) del Piano triennale (di seguito: PT), contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e sviluppo ed i risultati attesi, la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo, previa acquisizione dei pareri da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito: MIUR), del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito: MATTM) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);

- l'articolo 2, comma 2, che prevede che il PT predisposto dal CERSE è trasmesso al Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) entro il mese di agosto di ciascun anno;

- l'articolo 2, comma 3, che prevede l'approvazione del PT e della relativa previsione di fabbisogno da parte del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico);

**VISTA** la decisione della Commissione europea – DG concorrenza, in data 20 dicembre 2006 n. C(2006)6681 def, sull'aiuto di Stato NN.27/05 – Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la quale è stato espresso parere favorevole circa la compatibilità con il Trattato del regime di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico;



**VISTO** il decreto-legge in data 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che all’articolo 1, comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, previste dal decreto 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla CCSE;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, n. 383, con il quale sono state attribuite transitoriamente all’Autorità le funzioni del CERSE di cui al decreto 8 marzo 2006;

**VISTO** il Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero dello sviluppo economico sottoscritto in data 2 agosto 2013 (di seguito: Protocollo Sulcis), tramite il quale, tra l’altro, è stata definita la realizzazione del “Polo tecnologico del Sulcis” incaricato dello svolgimento di un piano decennale di attività, finanziato tramite il Fondo per un importo di 3 milioni di euro all’anno;

**VISTA** la comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 recante la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 27 giugno 2014;

**VISTO** l’accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Autonoma della Sardegna, l’Enea e la Sotacarbo SpA, per l’attuazione del Protocollo Sulcis, siglato in data 8 agosto 2014 (di seguito: Accordo Sulcis), con cui è stato deciso che il documento “Proposta di linee di attività per il Polo tecnologico del Sulcis – Accordo di programma ricerca di sistema elettrico” è una base di azione condivisa per il piano decennale (2014-2023).

**VISTA** la Deliberazione n. 105/2015/RDS del 12 marzo 2015 con la quale l’Autorità ha approvato e inviato al MIUR, al MATTM e alla CCSE lo schema di proposta di PT 2015-2017, al fine di acquisire i pareri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto 8 marzo 2006 e ha, inoltre, pubblicato tale schema sul proprio sito internet, in modo che tutti i soggetti interessati, inclusi gli operatori dei servizi di produzione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica, potessero esprimere eventuali commenti in merito;

**VISTA** la Deliberazione n. 317/2015/RDS del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità, acquisiti i pareri previsti all’art. 2, comma 1, del decreto 8 marzo 2006 e valutati i commenti e le proposte di modifica allo schema di PT pervenuti da parte di alcuni soggetti interessati, in particolare Ansaldo Nucleare SpA, ENEA e RSE SpA, ha approvato e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la proposta definitiva di PT 2015-2017;

**VISTA** la nota 0032943 del 3 novembre 2015 con la quale l’Autorità ha evidenziato le difficoltà riscontrate nella gestione del Fondo tramite l’attuale assetto organizzativo, che prevede una programmazione annuale, auspicando in futuro una modifica normativa che possa favorire una programmazione triennale, coincidente con la durata dei PT, e contestualmente ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico una proposta per la ripartizione dei finanziamenti della prima annualità (2015) del PT 2015-2017, al fine di procedere in tempi rapidi all’approvazione del PT 2015-2017 nelle more delle auspiccate modifiche del quadro normativo;



**RITENUTO** di condividere le osservazioni dell’Autorità in relazione alla necessità di procedere, nelle more della ridefinizione del quadro normativo relativo alla gestione del Fondo, all’approvazione in tempi rapidi del PT 2015-2017 e della ripartizione dei finanziamenti per il primo anno di attività (2015), con l’obiettivo di non interrompere progetti di ricerca di rilevanza strategica per il sistema elettrico nazionale;

**RITENUTO** di condividere la proposta definitiva di PT 2015-2017 e la ripartizione dei finanziamenti per la prima annualità (2015) proposte dall’Autorità;

**RITENUTO** quindi di dover approvare il PT 2015-2017 secondo lo schema di cui all’”allegato A - *Piano triennale 2015-2017 della ricerca di sistema elettrico nazionale*” con una ripartizione dei finanziamenti per la prima annualità (2015) secondo lo schema di cui all’”allegato B - *Ripartizione delle risorse per l’annualità 2015*”.

## DECRETA

### Art. 1

(Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto 8 marzo 2006 è approvato il PT 2015-2017 secondo lo schema di cui all’allegato A - *Piano triennale 2015-2017 della ricerca di sistema elettrico nazionale*, allegato al presente decreto come parte integrante dello stesso.
2. I temi di ricerca sono classificati secondo la seguente tipologia:
  - a. attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, svolte nell’ambito dei citati accordi di programma e/o nell’ambito di progetti selezionati a seguito di procedura concorsuale, finanziate dal Fondo fino al 100% a condizione che si tratti di attività di ricerca fondamentale e che siano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 ed i cui risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
  - b. attività di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica, finanziate dal Fondo a condizione che si tratti di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, con intensità di finanziamento contenute nei limiti previsti dalla *Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, i cui risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o prodotti industriali, con connessi vincoli di riservatezza con obbligo al pagamento a favore del Fondo



di un diritto per l'utilizzo dei risultati delle attività di ricerca finanziate il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei risultati, è determinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2010.

3. Le aree prioritarie di intervento del Piano triennale 2015-2017 e le relative risorse sono indicate nella tabella che segue:

Area prioritaria di intervento / Tema di ricerca	Tipologia ricerca			Totale [M€]
	Accordi di programma a) [M€]	Bandi a)[M€]	Bandi b)[M€]	
	<b>A</b> Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale interconnesso e integrazione dei mercati	15	0	0
<b>B</b> Generazione di energia elettrica con basse emissioni di carbonio	54	8	4	<b>66</b>
<b>C</b> Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica	48	8	14	<b>70</b>
<b>D</b> Efficienza energetica e risparmio di energia negli usi finali elettrici e interazione con altri vettori energetici	51	0	8	<b>59</b>
Totale	<b>168</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>210</b>

4. Le attività di ricerca da affidare tramite procedure concorsuali sono finanziate tramite le annualità 2016 e 2017. A tal fine, entro il 1 aprile 2016 l'Autorità provvede ad inviare al Ministero dello sviluppo economico una proposta di bando per la selezione di progetti di ricerca di cui al comma 2, lettera a) e lettera b). In mancanza, il Ministero provvede a dare attuazione, nel rispetto dei vincoli comunitari.

## Art. 2

(Affidamento delle attività di ricerca nell'annualità 2015)

1. Le risorse relative al primo anno di attività (2015) ammontano a 58,5 milioni di euro e sono ripartite secondo le disposizioni del documento “*Ripartizione delle risorse per l'annualità 2015*” (allegato B), allegato al presente decreto come parte integrante dello stesso.
2. L'importo di 58,5 milioni di euro di cui al comma 1 è così ripartito:
  - a. fino a 26,5 milioni di euro per l'accordo di programma con ENEA, di cui:



- i) 6,5 milioni di euro per il completamento delle attività relative alla linea B.3.2 -“Broader Approach” del progetto internazionale sulla fusione nucleare ITER;
  - ii) 3 milioni di euro per lo svolgimento con Sotacarbo SpA di attività presso il Polo tecnologico del Sulcis, di cui al Protocollo Sulcis citato in premessa;
  - iii) 17 milioni di euro per lo svolgimento di attività finalizzate al miglioramento e all’integrazione delle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio e l’efficienza negli usi elettrici, con particolare riferimento agli ambiti residenziali e industriali. Per tali attività è prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento.
- b. fino a 2,6 milioni di euro per l’accordo di programma con il CNR, per lo svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo di tecnologie e materiali per i sistemi di accumulo funzionali al sistema elettrico e allo studio di impianti di conversione dell’energia elettrica di piccola taglia. Per tali attività è prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento.
- c. fino a 29,4 milioni di euro per l’accordo di programma con la società RSE SpA, di cui:
  - i) 28,9 milioni di euro per lo svolgimento di studi sull’evoluzione del sistema elettrico nazionale, con particolare attenzione alla sua sicurezza e vulnerabilità, e sull’applicazione di tecnologie “smart” per la gestione attiva della domanda elettrica nei contesti urbani.
  - ii) 0,5 milioni di euro per studi sulle smart grid, da realizzare in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni.
3. In relazione alla ripartizione delle attività di ricerca di cui al comma 2, negli accordi di programma sono definite, per ciascun affidatario, le linee di attività ed i relativi finanziamenti da destinare ai progetti di ricerca dei piani di realizzazione di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto 8 marzo 2006.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico, prima dell’approvazione dei piani di realizzazione di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto 8 marzo 2006, promuove attività di coordinamento tra i soggetti affidatari con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni di attività ed attivare le necessarie sinergie.
5. Il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento i piani annuali di realizzazione dei soggetti affidatari di accordi di programma di cui all’articolo 4, comma 5 del decreto 8 marzo 2006, rimodulandone anche le risorse, con l’obiettivo di promuovere progetti di ricerca di rilevanza strategica in presenza di eventuali mutamenti degli scenari nazionali ed internazionali nel settore energetico.



6. I soggetti affidatari di accordi di programma inviano al Ministero dello sviluppo economico e pubblicano tramite i loro canali, con cadenza almeno semestrale, una relazione riguardante i progetti in corso, i risultati conseguiti e le ricadute sul settore produttivo delle attività di ricerca svolte.

### **Art. 3**

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti ai fini della registrazione.
2. Gli obblighi di pubblicità legale del presente decreto sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it).
3. Il presente decreto è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico ed all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il sistema idrico, per il seguito di competenza.

Roma, 21 aprile 2016

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dello sviluppo economico ad interim